

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 904/2012 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 243,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alle modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012, il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea prevede l'istituzione, in seno alla Corte di giustizia così come in seno al Tribunale, della funzione di vicepresidente, incaricato di coadiuvare il presidente nell'esercizio dei suoi compiti.
- (2) È necessario fissare le retribuzioni, le pensioni e le indennità di questi due vicepresidenti.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) È peraltro necessario modificare formalmente il titolo del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, così come alcuni suoi articoli, al fine di tenere conto del mutamento di denominazione del Tribunale di primo grado in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, il rigo seguente è inserito dopo il rigo «presidente: 138 %»:

«vicepresidente: 125 %»;
- 3) all'articolo 4, paragrafo 3, il rigo seguente è inserito dopo il rigo «presidente: 1 418,07 EUR»:

«vicepresidente: 911,38 EUR»;
- 4) all'articolo 4 *ter*, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»;
- 5) all'articolo 19 *bis*, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»;
- 6) all'articolo 21 *bis*, paragrafo 1, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»;
- 7) all'articolo 21 *bis*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo stipendio base mensile del presidente, del vicepresidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale è pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario dell'Unione europea di grado 16, terzo scatto:

⁽¹⁾ GU L 228 del 23.8.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1.

- presidente: 112,5 %, «vicepresidente: 573,98 EUR»;
- vicepresidente: 108 %, 9) all'articolo 21 *ter*, paragrafo 1, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale»;
- membri: 104 %, 10) all'articolo 21 *quater*, paragrafo 1, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale».
- cancelliere: 95 %»;
- 8) all'articolo 21 *bis*, paragrafo 3, il rigo seguente è inserito dopo il rigo «presidente: 607,71 EUR»:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS